

6.9 Trattamenti speciali

Indice:

- a. Assegni vitalizi di benemerenzza
- b. Assegni vitalizi di Vittorio Veneto
- c. Assegni annessi alle decorazioni al valor militare
- d. Normativa di riferimento

Gli assegni trattati in questa sezione riguardano delle fattispecie particolari sempre legate alla guerra, ma a differenza delle pensioni di guerra non hanno come presupposto l'aver contratto una invalidità, bensì il diritto è legato ad uno "status".

a. Assegni vitalizi di benemerenzza

Il d.p.r. n. 2043 del 6/10/63, in attuazione dell'art. 3 della L. 6/2/63, n. 404, prevede una "riparazione morale" versata al Governo Italiano dal Governo della Repubblica Federale di Germania e ripartita a favore dei cittadini italiani che furono vittime della deportazione nei campi di concentramento nazionalsocialisti per ragioni di razza, fede o ideologia (tale normativa è stata richiamata nell'art. 10 della L. 656/86). In caso di morte del deportato per causa dipendente direttamente od indirettamente dalla deportazione, l'indennizzo spetta ai congiunti (art. 4). Per l'art. 139 del d.p.r. 915/78, l'indennizzo è liquidato anche nei casi in cui la relativa domanda non sia stata presentata nei termini stabiliti, purchè vi siano cause di comprovata forza maggiore.

Inoltre la legge 18/11/80, n.791, assicura ai cittadini deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., un assegno vitalizio, il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera e la concessione di un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale al compimento di anni 50 (donne) o di anni 55 (uomini). La concessione del predetto assegno vitalizio è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni, nella Risiera di S. Sabba di Trieste. L'ultimo comma dell'art. 10 della L. 656/86, precisa, che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione sia avvenuta, per i motivi indicati dalla legge 2043/63 (ragioni di razza, di fede, o di ideologia), in campi nazisti sottoposti alla vigilanza della "Gestapo o delle S.S." e destinati a fine di sterminio. Più recentemente la legge 29/01/94, n. 94, ha stabilito (art.1) che l'assegno vitalizio è reversibile ai familiari superstiti nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. In materia pensionistica di guerra, il diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio previsto dalla L. n.791 del 1980 a favore dei soggetti deportati nei campi di sterminio K.Z., introdotto dalla L.n. 94 del 1994, va affermato anche nei confronti degli eredi, in possesso di tutti gli altri requisiti che abbiano proposto la domanda amministrativa anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1994. Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la concessione dei particolari benefici previsti dalla L. n.791 del 1980 la quale prevede la concessione di un assegno vitalizio a favore di coloro che furono deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., a causa di un proprio atto di resistenza o per atti considerati di sabotaggio alla produzione bellica tedesca sono sufficienti le prove testimoniali come espressamente riconosciuto dall'art. 4 della normativa.

b. Assegni vitalizi di Vittorio Veneto

Gli *assegni vitalizi in favore degli insigniti di medaglia dell'ordine di Vittorio Veneto* furono istituiti con la Legge 18 marzo 1968, n. 263; l'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili; l'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione; l'assegno non è reversibile, ma alla vedova ed ai figli spetta, all'atto del decesso del titolare, una annualità intera dell'assegno vitalizio

c. Assegni annessi alle decorazioni al valor militare

Hanno diritto all' assegno annesso alle decorazioni al valor militare i cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (Medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo e croce al valor militare). Ha diritto alla reversibilità dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare:

- il coniuge, non separato legalmente per sua colpa
- gli orfani: minori di anni 21, universitari fino al compimento del 26° anno di età, maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro
- il padre che abbia raggiunto i 58 anni di età oppure che sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro
- la madre vedova
- i collaterali.

L'art. 5, 1° comma, della legge 6 ottobre 1986, n.686, abroga il diritto per i collaterali di poter produrre nuove istanze utili ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità di guerra. Coloro che già beneficiavano del diritto continuano a mantenerlo sempre che permangano le condizioni previste dalla legge.

Gli *assegni per decorazioni al valor militare per fatto di guerra* sono stati istituiti dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, divenuti reversibili con il D.P.R. 915/78, artt. dal 91 al 95; sono gli unici assegni che vengono pagati annualmente, tranne che per la medaglia d'oro che ha cadenza mensile, e sono reversibili in favore dei soggetti e secondo le norme che regolano le pensioni indirette, prescindendo in tutti i casi dal requisito delle condizioni economiche.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 21 febbraio 1963, n. 358
- ✓ Legge 404/1963
- ✓ D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043
- ✓ Legge 18 marzo 1968, n. 263
- ✓ D.P.R. 915/78
- ✓ Legge 18 novembre 1980, n.791
- ✓ Legge 656/86
- ✓ Legge 29 gennaio 1994, n. 94